

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XII legislatura

N. 49

29 luglio 2026

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**AUTORIZZAZIONE ALL'INDEBITAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO STRAORDINARIO
DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E INCREMENTO DEL PATRIMONIO ERP ED ERS (ANNI 2027-
2028)**

Oggetto assembleare n. 2975

RELAZIONE

Il presente disegno di legge risponde alla pressante esigenza di incrementare e qualificare l'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) sul territorio regionale. L'obiettivo primario è soddisfare il fabbisogno abitativo dei nuclei familiari meno abbienti, contrastando la povertà abitativa e favorendo i processi di rigenerazione urbana del patrimonio pubblico esistente.

In linea con le politiche regionali di recupero e in sinergia con i Comuni, la norma prevede lo stanziamento di risorse straordinarie destinate al "Piano degli interventi sul patrimonio di proprietà dei Comuni" (richiamando l'art. 20, commi 5, 5-bis e 5-ter). L'intervento mira a:

- Azzerare lo sfitto tecnico degli immobili ERP mediante opere di manutenzione straordinaria.
- Incrementare la nuova offerta di alloggi a canone calmierato (ERS).

Per garantire il flusso finanziario necessario a un piano di tale portata, per la cui realizzazione non sono sufficienti le risorse ordinarie di bilancio, la legge introduce uno strumento di finanza straordinaria mediante l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento pluriennale per un importo complessivo di 200 milioni di euro, così ripartito:

- Anno 2027: 50 milioni di euro.
- Anno 2028: 150 milioni di euro.

La Legge garantisce che la contrazione dei mutui avverrà nel pieno rispetto del quadro normativo nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e di pareggio di bilancio (D.Lgs. 118/2011, L. 243/2012 e L. 350/2003). Al fine di minimizzare l'impatto finanziario sul bilancio regionale, la norma conferisce alla Giunta la facoltà di ricorrere a forme di finanziamento diretto, anche presso la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), beneficiando così di tassi d'interesse agevolati (fissati comunque a un tetto massimo prudenziale del 5,50% annuo).

Le risorse attivate saranno successivamente ripartite e assegnate ai Comuni secondo criteri oggettivi e modalità operative che saranno puntualmente definiti dalla Giunta regionale, fatto salvo l'utilizzo diretto da parte della Regione per interventi strategici.

Agli oneri derivanti dall'autorizzazione disposta dalla presente legge alla contrazione del mutuo ed al suo utilizzo per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio regionale, mentre gli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui (quota capitale e quota interessi) trovano copertura per il biennio 2027-2028 mediante l'utilizzo dei fondi speciali accantonati nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi

- Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti") del bilancio di previsione 2026-2028, nel limite di 3,45 milioni di euro per il 2027 e 13,78 milioni di euro per il 2028. Per gli anni successivi al 2028, agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

L'entrata in vigore è disposta per il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT).

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1****Finalità**

1. Al fine di aumentare l'offerta di alloggi pubblici e sociali destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo dei nuclei meno abbienti e di favorire l'attuazione degli interventi promossi dalla Regione e dai Comuni per il recupero e la realizzazione di immobili ERP ed ERS, la Regione interviene, anche, mediante la corresponsione di finanziamenti per l'attuazione del Piano degli interventi sul patrimonio pubblico ed in particolare quello di proprietà dei Comuni di cui all'art. 20, commi 5, 5 bis, e 5 ter, per rigenerare gli immobili ERP e di quelli per realizzare nuova offerta di immobili ERP ed ERS.

Art. 2**Autorizzazione all'indebitamento**

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzato il ricorso all'indebitamento rispettivamente per euro 50 milioni nel 2027, euro 150 milioni nel 2028, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, in particolare dall'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e dell'articolo 3, commi da 16 a 21 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 5,50 per cento annuo e per la durata non superiore alla vita utile dell'investimento.
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento, anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI), con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.
4. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
5. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa

decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

6. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 3

Destinatari dei mutui

1. Le risorse del mutuo contratto a norma della presente legge sono assegnate ai Comuni sulla base di criteri, modalità e garanzie che saranno stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto, ovvero sono utilizzate per interventi diretti della Regione, su patrimonio pubblico, anche avvalendosi degli operatori di cui all'art. 14 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo).

Art. 4

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione disposta dalla presente legge alla contrazione del mutuo ed al suo utilizzo per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio regionale, mentre per quanto concerne gli oneri derivanti dalla presente legge relativi alle rate di ammortamento, nel limite massimo di euro 3.450.000,00 per l'esercizio finanziario 2027 e di euro 13.780.000,00 per l'esercizio finanziario 2028, la Regione fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l'attuazione del comma 1.
3. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri relativi alle rate di ammortamento, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
-
-

